COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 138 Del 20-10-2022

Oggetto: AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MARINEO - SAN GIUSEPPE JATO - SANTA CRISTINA GELA PREVISTA DAL DECRETO 150 DEL 10.05.2022 AI FINI DELL'UTILIZZO DI UNA UNITA' TECNICA ASSEGNATA FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PNRR PER IL PERIODO 2022/2026

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **ottobre** alle ore **15:00**, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 09 Luglio 2021

Così composta:

			PRESENTE	ASSENTE
1	Dott.ssa ESTHER MAMMANO	Viceprefetto	X	
2	Dott.ssa FEDERICA NICOLOSI	Viceprefetto- Aggiunto	X	
3	Dott.ssa SUSANNA CONTE	Funzionario Economico Finanziario	X	

Assumono la funzione della Giunta Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, **Dott.ssa Sonia Acquado.**

Il Responsabile del Servizio del Personale propone alla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale la seguente deliberazione:

"Aggregazione tra i comuni di Marineo – S. Giuseppe Jato – Santa Cristina Gela prevista dal decreto 150 del 10.05.2022 ai fini dell'utilizzo di una unità tecnica assegnata fini dell'attuazione della programmazione PNRR per il periodo 2022/2026".

Premesso che con decreto n. 150 del 10.05.2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale è stato emanato un Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7,8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233;

Considerato che il suddetto decreto n. 150 del 10.05.2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale all'art. 3 Termini e modalità per la richiesta del fabbisogno sanciva quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di fabbisogno le ore 14:00 del giorno 25.05.2022;

Dato atto che i comuni di Marineo, San Giuseppe Jato e Santa Cristina Gela, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti, in data 24.05.2022 hanno siglato una dichiarazione di intenti per la costituzione di una aggregazione di Comuni richiesta dal suddetto avviso ai fini dell'ottenimento di unità di figure tecniche necessarie per le progettualità del PNRR;

Considerato che con la suddetta dichiarazione di intenti:

- si è assegnato il ruolo di capofila al Comune di Marineo;
- i comuni si impegnavano a formalizzare la costituzione dell'aggregazione secondo la normativa vigente;

Vista la domanda di fabbisogno prodotta dal Comune di Marineo, capofila dell'aggregazione dei tre comuni con popolazione pari a 15.483, e trasmessa alle ore 16:29 del 24.05.2022 per il tramite del portale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Vista la circolare prot. n. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di gestione del programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 – con la quale vengono fornite ai comuni indicazioni per l'applicazione dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR;

Appurato dall'Allegato 1 alla suddetta circolare che anche il Comune di Marineo, nella qualità di capofila del raggruppamento dei tre comuni innanzi citati, è tra gli enti ai quali è stata assegnata la somma di € 115.098,69 per il conferimento di incarico di lavoro autonomo di un professionista appartenente al profilo tecnico FT (Tecnici) per un tempo non superiore ai 36 mesi;

Preso atto che i contratti di collaborazione da stipularsi dovranno avere una durata non superiore a trentasei mesi ed un compenso omnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,26 e saranno svolti senza vincolo di subordinazione;

Preso atto altresì che, al ricevimento del contratto di collaborazione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale trasferirà al comune capofila destinatario, l'importo a copertura dei costi del primo anno di contratto;

Ritenuto dover ripartire il tempo di utilizzo, misurato in giorni fra i tre comuni cosi come previsto nella dichiarazione d'intenti sottoscritta il 24.05.2022 dai rappresentati legali dei comuni, che prevede di comune accordo tra gli enti, la seguente ripartizione:

Comune di Marineo	gg. 85
Comune di S. Giuseppe Jato	gg. 85
Comune di Santa Cristina Gela	gg. 30

Totale gg. 200

PROPONE

Di fare proprie le premesse e di approvarle;

di approvare l'allegato articolato di Convenzione- tra i comuni di Marineo – San Giuseppe Jato – Santa Cristina Gela ai sensi dell'art. 14. Del CCNL /2004 che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Il Responsabile del Servizio del Personale

f.to G. Stassi

OGGETTO : "Aggregazione tra i comuni di Marineo – S. Giuseppe Jato – Santa Cristina Gela prevista dal decreto 150 del 10.05.2022 ai fini dell'utilizzo di una unità tecnica assegnata fini dell'attuazione della programmazione PNRR per il periodo 2022/2026".

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS D.lgs 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

==========

Il RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE FINANZIARIO, per la REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile Vicario
del Settore Finanziario e Tributi
Rag. M. Giordano

Il Responsabile del Settore Finanziario:

☒ In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE.

OVVERO

☐ In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

OVVERO

☐ In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile Vicario
del Settore Finanziario e Tributi
Rag. M. Giordano

CONVENZIONE TRA

COMUNE DI MARINEO, COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO E

COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA

PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE

(ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L . per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004)

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno _____del mese di _____, nella sede del Comune di Marineo (PA), viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 14 delCCNL22/01/2004delpersonale del comparto Regioni ed Autonomie Locali,

TRA

Il Comune di Marineo, con sede in Corso dei Mille n. 127–90035 – Codice Fiscale 86000870823 - Partita IVA 02957130822, rappresentato dal sindaco On. Francesco Ribaudo, il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune che legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede;

E

Il Comune di San Giuseppe Jato, con sede in Via Vittorio Emanuele, 143 – 90048– Codice Fiscale 80025760820–Partita IVA 00653160820, rappresentato dalla Dott.ssa Esther Mammano, presidente della commissione prefettizia, che agisce nell'esclusivo interesse del Comune che legittimamente rappresenta, domiciliata per la carica presso la sede;

E

Il Comune di Santa Cristina Gela, con sede in Via Skarderbeg, 8 – 90030– Codice Fiscale/Partita IVA 02697790828, rappresentato dal sindaco sig. Giuseppe Cangialosi, il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune che legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede;

Di seguito individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

Che l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo(es. le convenzioni);

che,inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattiziatra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

che,in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei

che il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;

Tutto ciò premesso, le parti in accordo tra loro:

CONVENGONO e DICHIARANO

Quanto segue:

Art.1 - OGGETTO,FINALITÀEPROFILIGENERALIDIRIFERIMENTO

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo condiviso da parte delle tre Amministrazioni del professionista appartenente al profilo tecnico FT (Tecnici) da selezionare secondo i dettami dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per un tempo non superiore ai 36 mesi;

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze dei tre Comuni sprovvisti di personale tecnico con specifiche competenze nell'ambito delle procedure previste dal PNRR.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N.267/2000, le Amministrazioni acconsentono all'utilizzo parziale sui tre comuni di una figura tecnica con prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia e dalla categoria professionale del tecnico interessato.

Art.2 - INDIVIDUAZIONEDELPERSONALEUTILIZZATO

Le Amministrazioni individuano il professionista appartenente al profilo tecnico FT mediante selezione effettuata secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 2-bisdella Legge di conversione del 29 giugno 2022, n. 79, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR" e procedono alla sua contrattualizzazione sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'utilizzo di detto professionista in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

Art.3 - DURATADELLACONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione delle tre Amministrazioni fino alla conclusione del contratto stipulato con il professionista che ha una durata non superiore ai 36 mesi e comunque non oltre il 31/12/2026.
Ciascuna Amministrazione potrà recedere dal rapporto convenzionale purché tale circostanza non comprometta il venir meno del finanziamento per le altre amministrazioni interessate. In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.
E'sempre ammessa rinuncia da parte del professionista contrattualizzato.

Art.4 - TEMPIDIUTILIZZODELPERSONALE

La prestazione del professionista viene svolta in piena autonomia anche sotto il profilo dell'organizzazione dell'attività e senza vincolo di subordinazione.

Nel rispetto dell'autonomia decisionale del prestatore d'opera,l'espletamento dell'incarico presso le Amministrazioni, pur non essendo soggetta a vincoli di orario predeterminati, verrà svolta anche presso le sedi dei Comuni.

Le verifiche sono inerenti in particolare sulle modalità di gestione del personale utilizzato.

Art.7 – REVISIONI E POSSIBILI ESTENSIONI TEMPORALI DELLA CONVENZIONE

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze e disponibilità degli enti convenzionati.

Art.8 – EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei tre Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

Art.9 - INADEMPIMENTI

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

a) Gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il professionista contrattualizzato;
b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art.10 - RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo Raccomandata A/R o PEC di almeno 30 giorni solari al Comune capofila, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art.11 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art.12 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.
Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Vista proposta del Responsabile del Settore Finanziario, relativa all' **"AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MARINEO - SAN GIUSEPPE JATO - SANTA CRISTINA GELA PREVISTA DAL DECRETO 150 DEL 10.05.2022 AI FINI DELL'UTILIZZO DI UNA UNITA' TECNICA ASSEGNATA FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PNRR PER IL PERIODO 2022/2026".**

Visto che la proposta suddetta è dotata:

- dal parere tecnico del Responsabile del Settore Finanziario , previsto dalla legge;
- dal parere contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, previsto dalla legge;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui sopra, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto:

I Commissari Straordinari

F.to Dott.sa Esther Mammano F.to Dott.ssa Federica Nicolosi F.toDott.ssa Susanna Conte

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sonia Acquado

Pubblicazione Il sottoscritto Messo Comunale **ATTESTA** Che la presente delibera è registrata al n. _____ del reg. all'Albo Pretorio on-line per rimanervi giorni 15 consecutivi **San Giuseppe Jato, lì**_____ **Il Messo Comunale** _____	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03.12.1991, n. 44 **A T T E S T A** Che la presente deliberazione E' stata affissa all'Albo pretorio on-line il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 11 – I° comma L.R. 44) **Il Segretario Generale** _____ **San Giuseppe Jato, lì** _____

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. 03.12.1991, N. 44 e successive modifiche ed integrazioni

A T T E S T A

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 20 OTT. 2022 **ai sensi dell'art. 12**

[ ] comma 1 (Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione).

[X] comma 2 (immediatamente esecutiva)

Della L.R. N. 44 del 03.12.1991

Dalla residenza Municipale, lì 20 OTT. 2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sonia Acquado